

n. 293/2021 R.G.

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte d'Appello, composta dai Magistrati

Dott. Silvia Rita Fabrizio

Presidente

Dott. Elvira Buzzelli

Consigliere rel. est.

Dott. Francesco Salvatore Filocamo

Consigliere

Ha pronunciato il presente

DECRETO

Nel reclamo ex art. 131 l.fall. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE – CF:

, in persona del legale

rappresentante p.t.,

Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;

reclamante

contro

, in
persona del Curatore pro tempore;

, in

reclamata contumace

, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

rappresentata e difesa dall'avv.

reclamata

ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale
rappresentante p.t.

Reclamata contumace

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, c.f.

, in persona

del Presidente pro-tempore dott.

, con sede in Roma, nonché

per **la S.C.C.I. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS S.p.A.,** in persona

del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma,

rappresentati e difesi dagli Avvocati

reclamati – reclamanti incidentali

OGGETTO: Concordato fallimentare – reclamo avverso decreto di omologazione.

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 131 L.Fall, avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare proposto dalla società “
”,
nell’ambito della procedura fallimentare n. 70/2015 a carico della
, ritualmente notificato ai litisconsorti. Il
procedimento dinanzi a questa corte si è svolto mediante trattazione scritta, ai
sensi dell’art. 221 IV comma di n. 77/2020 e successive modifiche ed
integrazioni, sulla base di provvedimento del Presidente di Sezione,
comunicato alle parti. Tanto premesso, si osserva preliminarmente come la
proposta di concordato fallimentare in esame costituisca *ex professo*
riproposizione di analoga proposta del 10/12/2018, già respinta, avanzata sul
presupposto che la novella legislativa che ha modificato gli artt. 180 e 182 bis
L. Fall. fosse estensivamente applicabile al concordato fallimentare.
2. La riproposizione è avvenuta mediante ricorso depositato il 3 febbraio 2021
con il quale la società
aveva chiesto al Tribunale di Teramo l’ammissione al concordato
ex art. 124 e segg. della legge fallimentare, nell’ambito della procedura
fallimentare n. 70/2015, a carico della . Ricevuta
la comunicazione della proposta col parere del curatore e con la relazione
giurata ex articolo 124, comma 3 legge fallimentare, l’Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Teramo, quale titolare di credito regolarmente
ammesso, aveva fatto pervenire il 2 aprile 2021 a mezzo PEC dichiarazione
di dissenso, così motivato: a) si trattava di una istanza meramente riproduttiva
di una precedente offerta già respinta; b) era inammissibile sotto il profilo più
strettamente giuridico, in quanto presupponeva la possibilità di applicare in

via analogico estensiva al concordato fallimentare le previsioni normative di cui agli articoli 180 e 182 bis della legge fallimentare che riguardavano, rispettivamente, il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti; c) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale soggetto insinuato al passivo fallimentare per crediti erariali dell'importo di € 1.208.583,69, confermava il dissenso sulla base delle istruzioni rese dell'Agenzia delle Entrate ex articolo 87 del DPR 602/73, esprimendo voto contrario, insieme all'INPS.

3. Il giudice delegato, esaminata la relazione svolta ai sensi dell'articolo 129 della legge fallimentare dal curatore, all'esito della votazione dei creditori legittimati e considerata la relazione giurata resa dalla dott.ssa

(secondo la quale la proposta era preferibile per l'erario rispetto all'alternativa liquidatoria) l'aveva approvata, nonostante il voto contrario dell'amministrazione finanziaria e nonostante che tale voto contrario fosse decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge (infatti, la votazione dei creditori legittimati si era conclusa con il 34,49% di voti favorevoli e il 65,51% di voti contrari), accogliendo la tesi secondo la quale fosse estensibile al concordato fallimentare la regola introdotta dal legislatore in materia di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti sopra citata.

4. Proposta opposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 129 della legge fallimentare, avverso il Decreto del Giudice Delegato di approvazione della proposta di concordato fallimentare in oggetto, l'attuale reclamante chiedeva che la proposta di concordato fallimentare fosse respinta, contestando la decisione del giudice delegato in ordine alla possibilità di estendere appunto al concordato fallimentare la regola del cd. «Cram down».
5. Con decreto del 7 luglio 2021 il Tribunale di Teramo omologava il concordato fallimentare presentato, disponendo che i pagamenti avessero luogo secondo i tempi e con le modalità del Piano approvato e che tutte le

licenze, autorizzazioni e concessioni amministrative in capo alla fallita venissero trasferite alla proponente unitamente ad ogni altra azione suscettibile di valutazione economica.

6. Per quel che qui rileva, col provvedimento reclamato – richiamate preliminarmente le considerazioni espresse dalle parti - il Collegio a) ha respinto le opposizioni proposte, giudicando incomprensibile la critica in ordine all'equiparazione tra il non voto (o il silenzio) e il voto espresso in senso contrario, sul presupposto che entrambe le espressioni andrebbero valutate in funzione dello scopo finale, cioè l'approvazione o meno della proposta, e che, da questo punto di vista, il non voto come il silenzio sarebbero equivalenti rispetto al voto contrario; sottolineava inoltre come l'opposizione dell'amministrazione avesse del tutto obliterato il principio costituzionale posto dall'art. 97 Cost.; b) richiamava tutte le deduzioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e quindi aderiva in toto alle argomentazioni già svolte dal giudice delegato nel provvedimento di approvazione della proposta, provvedendo a richiamare in via generale i criteri di interpretazione delle norme giuridiche.
7. Tanto sinteticamente premesso, con il reclamo in esame, proposto ai sensi dell'articolo 131 della legge fallimentare avverso il decreto motivato di omologa del concordato fallimentare, comunicato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate il 13 luglio 2021, il reclamante **con un primo motivo ha lamentato la nullità del provvedimento impugnato**, ravvisando un vizio di costituzione del giudice ex articolo 158 del CPC per violazione del divieto, posto dall'art. 25 della legge fallimentare, in capo al giudice delegato di far parte del collegio investito del giudizio proposto avverso i suoi atti (a tale riguardo richiamava gli articoli 25 e 99 della legge fallimentare, nei quali, rispettivamente, si afferma che giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato ne può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti e per l'ipotesi di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo si prevede che il giudice delegato non possa far parte del collegio); in particolare, ha richiamato l'attenzione sulla Sentenza della Suprema Corte n. 19645 del 2015, avente ad oggetto proprio l'impugnazione di

un decreto di omologa di concordato fallimentare, nel cui ambito la cassazione - «...dopo aver ribadito che l'inosservanza dell'obbligo di astensione assume rilievo solo in caso di istanza di ricusazione, riconosce comunque che, in alcuni, casi ... (Cassaz. 5426/2012 e 4677/2015) ... [era stato] ... manifestato un orientamento contrario per quelle ipotesi nelle quali l'incompatibilità sia espressamente prevista (artt. 24 e 99 L.F... Nello specifico, i Supremi giudici, in recepimento della tesi della Corte di merito distrettuale, avevano osservato come il divieto di cui all'art. 25, comma 2, non fosse assimilabile al giudizio di omologazione del concordato fallimentare poiché, in quest'ultimo non sarebbe rinvenibile alcun atto dispositivo del G.D. (egli cioè – testualmente - non avrebbe espresso alcun giudizio di legittimità o convenienza) all'art. 24 L.F.) né all'impugnazione del Decreto di esecutività dello stato passivo (ex art. 99 della L.F.). Nel caso specifico, invece, non si sarebbe certo potuti pervenire ad una tale conclusione, in quanto il Collegio, lungi dal limitarsi a coordinare ed organizzare (più o meno asetticamente) le varie fasi di avanzamento del procedimento, si sarebbe fatto carico di estendere al concordato fallimentare (travisandone vistosamente la ratio a cui erano state informate e forzandone indebitamente anche l'ambito di operatività) l'applicazione di modifiche normative che avevano riguardato (coerentemente con tali finalità) solo gli istituti prefallimentari del Concordato preventivo e degli Accordi di ristrutturazione dei debiti, perlopiù in un contesto di prima applicazione delle nuove disposizioni in questione, con ciò conferendo un carattere marcatamente dispositivo al Decreto ... gravato». In ragione di tali argomentazioni, la reclamante invocava la declaratoria di nullità del decreto impugnato, ai sensi dell'art. 158 del c.p.c., per vizio di costituzione del Collegio.

8. Il primo motivo di reclamo è infondato e va respinto. Deve infatti osservarsi che – a prescindere dal merito dei profili interpretativi oggetto di critica segnalati dal reclamante e che saranno oggetto di esame nei successivi punti della motivazione – in ogni caso il provvedimento reso dal GD è qualificabile come un provvedimento di omologazione di concordato fallimentare, cosicché resta esclusa qualsiasi possibilità di valorizzare quei profili di specialità rispetto alla ratio interpretativa sulla quale è basato il consolidato orientamento della suprema corte (richiamato

anche da cass. n. 19645 del 2015, portata dal reclamante a sostegno di questo profilo di censura). Pertanto, in adesione ai principi generali costantemente affermati in sede di legittimità, certamente applicabili anche alla fattispecie in esame, deve qui affermarsi come l'eccepta nullità non sussista, in quanto l'inosservanza dell'obbligo di astensione assume rilievo (ed incide quindi sulla validità della deliberazione emessa) solo nell'ipotesi in cui il vizio sia stato fatto valere mediante istanza di ricsuzione. Ciò che nella specie non è avvenuto.

9. Restano assorbite quindi le considerazioni ulteriori svolte a sostegno di questo primo motivo di censura, secondo cui *«il riflesso di tale problematica dopo l'illustrazione delle ragioni di opposizione all'omologa fatte valere dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, riportate con il metodo "dell'assemblaggio", la tecnica di redazione del Decreto qui impugnato, nella parte più propriamente motivazionale (da pag. 11 a pag. 23) è consistita, di fatto, nella mera trascrizione del precedente provvedimento del Giudice delegato...»*.
10. Nel merito, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha riproposto le doglianze portate a sostegno dell'opposizione, enucleando preliminarmente – quale **secondo motivo di reclamo** – un'ulteriore ragione di nullità del provvedimento reclamato, costituito **dal difetto assoluto di motivazione e/o dalla presenza di una motivazione soltanto apparente.**

Ad illustrazione di questo vizio di fondo del provvedimento, ma anche a ben vedere come motivi autonomi di reclamo l'Agenzia delle Entrate ha quindi **reiterato e sviluppato i motivi di opposizione** che possono sintetizzarsi come segue: **a)** sarebbe proprio la ratio sottesa al D. Lgs. 14/2019 per come precisata nei lavori preparatori (e fatta propria dal G.D.) a non consentire l'estensione della novella normativa anche al concordato fallimentare dove, in realtà, il rimedio per ovviare a presunti eventuali ritardi dell'ente ad esprimere il proprio voto c'è già, ed è proprio il silenzio assenso, che il legislatore ha già da tempo codificato per tale procedura, nell'art. 128 L.F.; **b)** nella propria manifestazione di dissenso alla proposta, comunicata in data 2/04/2021, l'amministrazione aveva contestato la diversa lettura data dal proponente e recepita dal Tribunale, osservando che l'art. 128 della L.F., (disciplinante le modalità di approvazione della proposta di concordato fallimentare) non era stato oggetto di modifiche

analoghe a quelle apportate dal legislatore in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione; ciò in assoluta coerenza con la ratio di queste ultime norme, finalizzate – contrariamente a quanto sostenuto dal proponente – alla tempestiva gestione delle crisi d’impresa, nell’ottica di favorire la conservazione dei presidi produttivi e la salvaguardia dei livelli occupazionali, finalità non più conseguibili nel concordato fallimentare, (e men che meno a 6 anni dalla dichiarazione di fallimento, come nel caso qui in trattazione) ma solo nell’ambito di procedure pre-fallimentari, quali concordato preventivo e accordo di ristrutturazione del debito; **c)** i tre passaggi salienti della motivazione della decisione, di seguito esposti, costituirebbero altrettanti «salti logici» del tutto errati: **aa)** estrazione della disposizione citata dalla normativa “emergenziale” in senso stretto per una sua collocazione quale regola “a regime”, ossia espressiva di un nuovo assetto voluto dal legislatore per superare la crisi d’impresa; **bb)** equiparazione, in ordine alla possibilità per il Tribunale di applicare il c.d. “cram down”, della *mancanza di voto* al *dissenso espresso* dell’Amministrazione alle proposte di trattamento dei crediti tributari o di accordi di ristrutturazione; **cc)** possibilità, infine, di applicare tale regola (superamento del voto espresso negativo dell’Amministrazione) anche al concordato fallimentare; **d)** rispondendo positivamente a queste domande il tribunale aveva finito con il convalidare «una proposta sostanzialmente riproduttiva di quella precedente, con un’aggiunta di appena € 897,54 (appena lo 0,0743% del credito erariale insinuato)»; **e)** viceversa, a ben vedere, la prima affermazione [sub **aa)**]-storicamente corretta – non era però fondata su motivazione pregnante poiché se è vero che «la decisione del legislatore è maturata in epoca di emergenza sanitaria, la stessa non risulta ad essa collegata mediante la previsione di un *dies ad quem* di validità e pertanto tale normativa è destinata a rimanere in vigore sino a sua formale abrogazione, e come tale risulta applicabile a prescindere dal momento storico»; **f)** l’analisi dell’esatta portata del potere sostitutivo del Giudice[sub **bb)**] - e cioè se lo stesso possa dispiegarsi “anche in mancanza di voto” dell’Amministrazione Finanziaria, come espressamente previsto nella novellata disposizione disciplinante il concordato preventivo (art. 180 L.F.), ovvero “anche in mancanza di adesione”, come invece sancito nella novellata disposizione disciplinante la manifestazione

di voto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) – avrebbe portato il tribunale a scegliere la tesi «estensiva» sulla base di presupposti frutto di erronea interpretazione (in particolare, osservando che, «da una parte (a) il dato letterale ostativo sarebbe, in realtà solo apparente, “dal momento che nella mancanza di voto o nella mancata adesione” rientrerebbero “non solo il silenzio ma anche il diniego espresso” e, dall'altra, (b) perché sarebbe chiara la volontà del legislatore di assicurare alle imprese debentrici una reale tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di rigetto emessi dall'Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali ed assistenziali in contrasto con i principi affermati dall'art. 182 ter della L.F.)», laddove, al contrario, equiparare la «mancanza di voto» al «diniego espresso» significa equiparare al di fuori di qualsiasi motivazione posizioni diametralmente opposte, vale a dire «l'inerzia o il disinteresse della PA (che potrebbe in astratto giustificare un intervento surrogatorio del giudice)», con una «scelta di merito amministrativo», nel cui ambito il legislatore avrebbe a ragione evitato di consentire interventi surrogatori; **g)** la ricostruzione della ratio della novella normativa per come operata dal Giudice Delegato dalle pagg. 7 a 9 appariva anche *opinabile visto che se essa fosse stata determinata dalla necessità di superare le lungaggini amministrative propedeutiche all'espressione della volontà degli Uffici fiscali, sarebbe stato sufficiente predisporre a regime il silenzio/assenso, che vige nel Concordato fallimentare, (a differenza che nel concordato preventivo), per approntare spedito ed efficace rimedio; h)* egualmente inesatta e criticabile anche l'argomentazione spesa in risposta all'ulteriore profilo critico evidenziato dal Tribunale, ossia quella inerente gli atteggiamenti *spesso restii degli Uffici ad accogliere le proposte debitorie*, laddove, invece, come evidenziato dall'amministrazione, *l'ostacolo vero all'accoglimento delle proposte è il contenuto spesso mortificante riservato ai crediti erariali da imprese che per anni non hanno versato i tributi neppure in autoliquidazione e non un rifiuto, da parte degli Uffici, di un soddisfacimento “troppo limitato”*; **i)** erroneità delle argomentazioni svolte sulla base della asserita chiara volontà del Legislatore di voler assicurare, attraverso la riforma, una reale tutela giurisdizionale contro i provvedimenti

della Pubblica amministrazione violativi dell'art. 182 ter della L.F., come anche riportato nella Relazione illustrativa al D. Lgs. 14/2019, in quanto proprio tale ricostruzione della ratio sottesa al D. Lgs. 14/2019 per come precisata nei lavori preparatori non avrebbe dovuto consentire, secondo l'avvocatura reclamante, l'estensione della novella normativa anche al concordato fallimentare, dove il rimedio per ovviare alle presunte ed eventuali lungaggini dell'ente ad esprimere il proprio voto c'è già, ed è proprio il meccanismo del silenzio/assenso, che il legislatore ha già da tempo codificato per tale procedura (vedi art. 128 L.F.). In ogni caso, comunque, tale esigenza di "superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi" va necessariamente considerata sempre nell'ottica della tempestiva gestione delle crisi d'impresa ed al fine di favorire la conservazione di quest'ultima, dei relativi presidi produttivi e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Tale dato, e tale complessiva *ratio* dell'intervento normativo, obliterata erroneamente dal Tribunale, era evidenziata invece *dalla scelta (consapevole e non affatto casuale) del Legislatore di circoscrivere tali interventi di riforma ai soli istituti pre-fallimentari quali il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione del debito che, come tali, potrebbero potenzialmente consentire il conseguimento di tale risultato.*

11. Si costituiva l'INPS, chiedendo a sua volta il rigetto della proposta di concordato fallimentare.

12. Resisteva la società

chiedendo la conferma del decreto impugnato, previo riconoscimento della legittimità dell'invocata applicazione dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 1255, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, in virtù del quale, in applicazione analogica/estensiva delle disposizioni di cui agli artt. 180, quarto comma e 182-bis, quarto comma L.F., nella computazione dei voti, laddove fosse pervenuta una dichiarazione di dissenso da parte

dell'Amministrazione Finanziaria, il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso procedere con l'omologa nell'eventualità in cui l'adesione fosse determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 127 L.F..

13. Ciò posto, i motivi di reclamo possono essere congiuntamente esaminati.
14. Preliminarmente, va chiarito come non risulti allegato il fascicolo d'ufficio di primo grado. Quello presente ed esaminabile riguarda infatti una diversa procedura svoltasi dinanzi al Tribunale di Pescara, erroneamente inserito nell'ambito del presente fascicolo telematico. Di esso deve disporsi lo stralcio e la restituzione al Tribunale di Pescara, ove non sia invece da allegare ad altra procedura pendente in sede di impugnazione dinanzi a questo ufficio (della relativa verifica è onerata la cancelleria). Ciononostante, gli elementi di fatto necessari ai fini della risoluzione della controversia sono comunque chiaramente desumibili dalla documentazione allegata dalle parti.
15. In punto di fatto, è pacifico, anzitutto, quanto riportato dalla reclamante, secondo cui «a fronte di un credito erariale di € 1.208.583,69 (e di crediti privilegiati insinuati per complessivi € 1.765.101,00 tra tempestivi e tardivi), l'offerta della proponente nei confronti dei creditori privilegiati, risulta essere migliorativa (secondo la perizia Giurata) di soli € 897,54 (€ 12.000,00 contro gli 11.102,46 euro dell'importo di soddisfazione stimato in ambito fallimentare) ed in presenza di spese in pre-deduzione pari ad € 61.000,00, (corrispondenti al 38,5% della proposta concordataria e al 46% dell'alternativa liquidatoria)».
16. È egualmente pacifico che, all'esito della votazione su tale proposta, il 65,51% dei creditori abbia espresso il proprio dissenso alla sua approvazione e il 34,49% abbia espresso invece il proprio favore (le percentuali sono riportate nel provvedimento impugnato e sono richiamate dalle parti, senza alcuna contestazione in ordine allo stretto dato storico).
17. Ciò posto in punto di fatto, in diritto il reclamo è fondato.
18. Il collegio che ha emesso il provvedimento reclamato, così come aveva fatto in precedenza il Giudice Delegato, ha sostenuto come – visto l'esito del voto

– l’eventuale approvazione non potesse prescindere dall’esame della applicabilità, in chiave interpretativa analogico estensiva, alla procedura di concordato fallimentare della novella legislativa intervenuta in materia di concordato preventivo introdotta dall’art. 3 comma 1 bis e ter del D.L. n. 125/2020, convertito nella l. 159/2020.

19. Ove, infatti, l’operazione ermeneutica non si fosse ritenuta possibile (e non lo è, a parere di questo collegio) il descritto esito della votazione avrebbe comportato *de plano* il rigetto della proposta, dovendosi in tal caso fare applicazione del dato normativo desumibile dall’art. 128 L. Fall. (Approvazione del concordato [fallimentare]), secondo cui «1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. 2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. 3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. 4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima».
20. Orbene, in questo quadro normativo, è corretta la doglianza della reclamante laddove evidenzia *funditus* l’insussistenza nella fattispecie dei presupposti per ricostruire la norma applicabile attraverso il ricorso all’analogia, essendo la disciplina chiaramente espressa nella disposizione legislativa (art. 128 cit.), dalla quale è chiaramente evincibile la regola che il concordato fallimentare si reputa approvato quando sulla proposta esprima voto favorevole la maggioranza dei crediti ammessi al voto (comma 1). A ben vedere, infatti,

andando ad approfondire l'argomento proposto, non è ravvisabile in materia alcuna lacuna normativa da colmare, che possa giustificare il ricorso all'applicazione analogica di una norma diversa, dettata dal legislatore con espresso ed esclusivo riferimento ad altri istituti, molto diversi da quello in esame, quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione del debito che, ben diversamente dal concordato fallimentare, non presuppongono l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore.

21. Si consideri altresì come nel caso del concordato fallimentare qui in esame la norma disciplini espressamente – e lo faccia, si badi bene, con riferimento a **qualunque categoria di creditori** - il caso di mancata adesione (nel senso di mancata manifestazione del consenso nei termini fissati) disponendo che tale comportamento vada interpretato come «consenso». La norma applicabile, dunque, espressamente, delinea una soluzione incompatibile, in quanto del tutto diversa nei presupposti e nelle conclusioni, con l'ipotesi ricostruttiva che, in altro ambito, una diversa norma consentirebbe. In altri termini, se solo l'inerzia (e non certo l'espresso dissenso) vale come consenso per tutti i creditori, nessuno escluso, nel caso di concordato fallimentare, la «mancata adesione» – non di tutti i creditori, ma dei **solli creditori rappresentati dall'amministrazione finanziaria o dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie** – non impedisce l'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, ove sussistano le ulteriori condizioni indicate.
22. Né, rispetto alla norma applicabile ed in sé pienamente esaustiva, appare correttamente impostata dal primo giudice la problematica relativa all'eventuale equiparazione dell'espresso diniego all'eventuale inerzia serbata dall'amministrazione o, più in generale, alla mancata adesione alla proposta (così finendo per ricomprendere in essa l'espresso dissenso), profilo rispetto al quale il primo giudice ha ritenuto di poter fare applicazione della norma introdotta dall'art. 3 del DL 125/2020, più volte citata, nella diversa materia del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

23. L'analisi dei profili di specialità della normativa introdotta dal DL 125/2020, del resto, non finisce qui. Oltre alla radicale differenza evidenziata dalla fase della procedura in cui le varie fattispecie si inseriscono (il concordato fallimentare in un contesto di conclamata insolvenza, mentre il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione nel ben diverso ambito della crisi, in funzione di una sua eventuale positiva soluzione) le disposizioni introdotte dagli artt. 180 e 182 bis e ter, proprio in quanto funzionali alla soluzione della crisi trovano parte della loro ragion d'essere (come sottolinea, sebbene ai fini di motivare la sussistenza della giurisdizione dell'AGO, l'ordinanza Cass. SU, n.8054/2021) nell'inserimento della *transazione fiscale (in senso lato) all'interno della disciplina generale delle procedure concorsuali (in senso lato) con il D.Lgs. n. 5 del 2006, la novella della Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 81, ha indubbiamente accentuato tale posizione sistematica con la previsione dell'obbligatorietà ("esclusivamente mediante la proposta...") del sub-procedimento di "trattamento dei crediti tributari" nell'ambito della "procedura madre" di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti. A tale "esclusività" deve darsi un significato di prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale dell'istituto in esame, almeno nel senso funzionale ossia nel senso che questo "incidente tributario" è essenzialmente finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo le regole procedurali dettate per tali procedure concorsuali e di quelle più specifiche di cui alla L. Fall., art.182-ter."*

Ecco allora che la specialità della disciplina della quale il primo giudice ha inteso fare applicazione analogica si apprezza nella sua interezza, così come la speciale disciplina riservata dagli artt. 182 bis e ter alla mancata adesione alla proposta non di tutti i creditori, ma – si badi bene - solo delle amministrazioni titolari di crediti fiscali e contributivi, come sopra già sottolineato.

24. Deve dunque concludersi affermando come la soluzione interpretativa adottata dal Tribunale non possa essere condivisa, sia in punto di fatto che, soprattutto, in punto di diritto. In punto di fatto, il provvedimento reclamato

non tiene conto che nella specie l'amministrazione ha dichiarato espressamente il suo dissenso e non si è limitata a far mancare la sua adesione nel termine; circostanza che, in punto di diritto, deve essere valutata tenendo conto: **a)** che esiste una compiuta disciplina espressamente dettata dal legislatore per disciplinare l'istituto del concordato fallimentare (con particolare riferimento agli artt. 127 e 128 L.Fall.); **b)** che solo nell'ipotesi (che qui non ricorre) in cui il caso non rientrasse compiutamente nella fattispecie normativa applicabile sarebbe, in astratto, autorizzato il ricorso all'interpretazione analogica; **c)** che l'interpretazione analogica non è mai consentita ove (come nel caso di specie) gli istituti presentino, ciascuno, una propria speciale individualità che finisca per caratterizzare le norme che lo descrivono come un *corpus* di carattere eccezionale e speciale, poiché in tale ipotesi – come noto – è vietato il ricorso all'applicazione analogica delle stesse a casi diversi da quelli espressamente previsti (art. 14 Preleggi).

25. Il reclamo è dunque fondato e va accolto, non ravvisandosi - in ipotesi di espresso diniego all'approvazione della proposta di concordato fallimentare da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali - la legittimità del ricorso all'applicazione analogica delle norme speciali dettate dagli artt. 180 quarto comma e 182 bis l.fall. ai diversi istituti sopra descritti.
26. Ogni altra questione resta assorbita.
27. Spese dei due gradi integralmente compensate tra le parti in considerazione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo,

- 1) Respinge la proposta di concordato fallimentare proposto dalla società “
”, nell'ambito della
procedura fallimentare n. 70/2015, a carico della “
;
;

- 2) Dispone, a cura della cancelleria, lo stralcio del fascicolo telematico d'ufficio allegato, relativo ad altra procedura e la sua restituzione all'ufficio competente;
- 3) Compensa le spese di lite dei due gradi.

Così deciso in videoconferenza, su relazione della dott.ssa Buzzelli, estensore, il 18/1/2021.

Il Consigliere relatore ed estensore

Dott.ssa Elvira Buzzelli

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio